



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Nella separazione e nel divorzio

Criteri di individuazione, protocolli dei tribunali, gestione pratica

Avv. Gianluca Giammatteo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE — FORO DI ISERNIA

WWW.GIAMMATTEO.IT

Spese ordinarie e straordinarie nella separazione e nel divorzio.

La distinzione tra le due categorie, i criteri per individuarle, i protocolli adottati dai tribunali e la loro gestione pratica.

Autore: Avv. Gianluca Giammatteo, del Foro di Isernia, Patrocinante in Cassazione.

Edizione a cura dello Studio Legale Giammatteo — Via Nicandro Iosso n. 6, 86079 Venafro (IS).

Testo aggiornato al mese di luglio 2026.

L'opera ha finalità informativa e formativa. Non costituisce parere legale, non instaura alcun rapporto professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto. Il testo richiama la normativa vigente e i protocolli adottati dai tribunali e dagli ordini forensi; le indicazioni relative ai protocolli hanno carattere generale, poiché il loro contenuto varia da un foro all'altro e va verificato nel protocollo in concreto applicabile. Le disposizioni citate sono aggiornate alla data indicata e vanno verificate nella versione vigente prima di ogni utilizzo in atti giudiziari. Si rinvia alla nota posta in chiusura.

© Studio Legale Giammatteo. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta.

Indice

Presentazione	4
PARTE PRIMA — IL QUADRO	5
I. Il mantenimento dei figli	6
II. L'assegno e le spese ordinarie	7
III. Le spese straordinarie: nozione	8
PARTE SECONDA — I CRITERI PER DISTINGUERLE	9
IV. I criteri di individuazione	10
V. I casi di confine	11
VI. Il previo accordo tra i genitori	12
PARTE TERZA — I PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI	13
VII. La funzione dei protocolli	14
VIII. Le spese senza previo accordo	15
IX. Le spese con previo accordo	16
X. Documentazione, richiesta e rimborso	17
PARTE QUARTA — LA GESTIONE E LA TUTELA	18
XI. L'indicazione nel provvedimento	19
XII. La ripartizione tra i genitori	20
XIII. Il recupero delle somme	21
XIV. Indicazioni pratiche	22
L'autore	23
Nota e riferimenti	24

Presentazione

Chi definisce le condizioni di una separazione o di un divorzio scopre presto che l'assegno di mantenimento non è il vero terreno di conflitto. A generare il contenzioso, negli anni successivi, sono quasi sempre le spese straordinarie: chi deve pagarle, in che misura, con quale accordo preventivo, entro quali termini. Una voce che al momento della sottoscrizione sembra marginale diventa, nella vita quotidiana, la principale fonte di attrito tra genitori separati.

La ragione è semplice. Il codice civile impone ai genitori di mantenere i figli e di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze, ma non definisce che cosa sia una spesa «straordinaria». La linea di confine tra ciò che è compreso nell'assegno mensile e ciò che va rimborsato a parte è stata tracciata dalla prassi e, soprattutto, dai protocolli adottati dai tribunali e dalle linee guida degli ordini forensi. Conoscere quei criteri, e regolarli con chiarezza fin dall'inizio, è il modo più efficace per evitare anni di piccole liti.

Questa guida affronta la materia nel suo ordine naturale. La prima parte inquadra il mantenimento dei figli e distingue le spese ordinarie da quelle straordinarie. La seconda espone i criteri per individuarle e il ruolo del previo accordo tra i genitori. La terza descrive i protocolli dei tribunali e la loro tipica ripartizione tra spese che richiedono e spese che non richiedono il consenso preventivo. La quarta si occupa della gestione pratica: come indicarle nel provvedimento, come ripartirle e documentarle, come recuperarle quando non vengono pagate.

Il testo richiama la normativa applicabile e i protocolli, con l'avvertenza che questi ultimi variano da un foro all'altro: le indicazioni qui riportate descrivono l'impostazione più diffusa, non la disciplina di un singolo tribunale, che va sempre verificata. Le disposizioni sono aggiornate a luglio 2026.

Una considerazione conclusiva. In questa materia il risultato migliore non si ottiene in causa, ma prima: una regolamentazione dettagliata e condivisa delle spese straordinarie, scritta con precisione al momento dell'accordo o del provvedimento, previene la quasi totalità dei conflitti futuri. È lì che conviene investire attenzione.

Avv. Gianluca Giammatteo – Patrocinante in Cassazione

PARTE PRIMA

Il quadro

Studio Legale Giammatteo



Il mantenimento dei figli

Prima di distinguere ordinario e straordinario occorre fissare il fondamento: da dove nasce l'obbligo di mantenere i figli e come si atteggia nella crisi della coppia.

IL FONDAMENTO

Mantenere, istruire ed educare i figli è un dovere dei genitori sancito dalla Costituzione e ribadito dal codice civile. È un obbligo che prescinde dal legame di coppia: sussiste durante il matrimonio o la convivenza e continua, immutato nel contenuto, dopo la separazione e il divorzio. Al dovere dei genitori corrisponde il diritto del figlio a essere mantenuto, istruito ed educato nel rispetto delle sue capacità e inclinazioni.

IL CONCORSO PROPORZIONALE

Entrambi i genitori concorrono al mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. La proporzione, non la parità, è il criterio: chi ha maggiori risorse contribuisce in misura maggiore. Questo principio governa tanto l'assegno quanto la ripartizione delle spese straordinarie.

NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO

Quando la coppia si separa o divorzia, il giudice adotta i provvedimenti relativi ai figli e determina il contributo per il loro mantenimento. È in questa sede — o nell'accordo tra i genitori — che si fissano l'assegno periodico e la disciplina delle spese straordinarie.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 30 della Costituzione; artt. 147, 315-bis e 316-bis del codice civile (doveri verso i figli, diritti del figlio, concorso nel mantenimento); art. 337-ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli nella crisi della coppia).

L'assegno e le spese ordinarie

L'assegno periodico è la misura ordinaria del mantenimento. Comprende una precisa categoria di spese: quelle correnti e prevedibili della vita quotidiana.

COME SI DETERMINA L'ASSEGNO

Il giudice stabilisce, di regola, un assegno periodico a carico del genitore presso il quale i figli non sono prevalentemente collocati. La misura è fissata secondo criteri stabiliti dalla legge: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

CHE COSA COPRE

L'assegno copre le spese *ordinarie*: quelle correnti, prevedibili e ricorrenti che accompagnano la vita di ogni giorno. Vi rientrano, tipicamente, il vitto, l'abbigliamento abituale, le piccole spese scolastiche di uso corrente, le spese per la casa e le utenze nella quota riferibile al figlio, le spese mediche di routine, i trasporti abituali, lo svago ordinario. Sono i costi destinati ai bisogni quotidiani, per loro natura programmabili in un importo mensile.

LA CONSEGUENZA PRATICA

Poiché queste spese sono già comprese nell'assegno, non possono essere richieste una seconda volta come rimborso. Riconoscere ciò che è ordinario, e quindi «già pagato», è il primo passo per non trasformare ogni acquisto in una pretesa.

NORMA DI RIFERIMENTO

Art. 337-ter, quarto comma, del codice civile (criteri per la determinazione del contributo al mantenimento).



Le spese straordinarie: nozione

Le spese straordinarie stanno fuori dall'assegno. Sono aggiuntive e vanno ripartite: proprio perché il codice non le definisce, la loro nozione è il cuore del problema.

UNA CATEGORIA RESIDUALE

Sono straordinarie le spese che, per la loro natura, non rientrano tra quelle correnti già coperte dall'assegno. Non sono comprese nell'importo mensile e vanno affrontate a parte, con una ripartizione tra i genitori. Il codice civile non offre una definizione: la nozione è stata elaborata dalla prassi e, soprattutto, dai protocolli dei tribunali e dalle linee guida forensi.

LA FORMULA CONDIVISA

La definizione più diffusa descrive le spese straordinarie come esborsi *imprevedibili nell'an e non determinabili nel quantum*: spese che non è possibile programmare in anticipo né quantificare, riferite a eventi eccezionali e non rientranti nelle consuetudini quotidiane del figlio. L'imprevedibilità e l'occasionalità, unite a una certa rilevanza economica, sono i tratti distintivi.

PERCHÉ LA DISTINZIONE CONTA

Dalla qualificazione dipende chi paga e come. Ciò che è ordinario grava sull'assegno; ciò che è straordinario si aggiunge e si divide. Una qualificazione incerta è la premessa del conflitto: per questo la materia va regolata con criteri chiari, che i protocolli forniscono.

PARTE SECONDA

I criteri per distinguerle

Studio Legale Giammatteo

I criteri di individuazione

Alcuni criteri, applicati insieme, consentono di collocare una spesa nell'una o nell'altra categoria con ragionevole certezza.

PREVEDIBILITÀ E RICORRENZA

La spesa prevedibile e ricorrente, programmabile nella gestione quotidiana, tende all'ordinario ed è assorbita dall'assegno. La spesa occasionale, che si presenta di rado e non è programmabile, tende allo straordinario.

DETERMINABILITÀ DELL'IMPORTO

La spesa il cui importo è predefinito e stabile rientra nella gestione mensile; quella non determinabile in anticipo, variabile a seconda dell'evento, è indice di straordinarietà.

ENTITÀ ED ECCEZIONALITÀ

Rilevano anche la rilevanza economica dell'esborso rispetto all'assegno e il suo carattere eccezionale. Un costo modesto e abituale resta ordinario; un costo significativo, legato a un bisogno non quotidiano, è straordinario.

LA RISPONDEZZA ALL'INTERESSE DEL FIGLIO

In ogni caso, la spesa deve rispondere a un reale interesse del figlio. È questo il metro ultimo che orienta la qualificazione e, come si vedrà, la valutazione sul consenso.

I casi di confine

Molte voci si collocano sulla linea di confine. Alcuni esempi ricorrenti aiutano a comprenderne il trattamento.

SPESE SCOLASTICHE

Il materiale di cancelleria e di uso corrente è ordinario; i libri di testo, le tasse d'iscrizione e i contributi scolastici obbligatori sono invece comunemente ricondotti alle spese straordinarie, per la loro periodicità annuale e per l'entità. Le rette di scuole private e le spese universitarie richiedono, di regola, un accordo tra i genitori.

SPESE MEDICHE

Le cure di routine e i piccoli acquisti in farmacia rientrano nell'ordinario; le spese sanitarie prescritte, gli interventi e le cure specialistiche sono straordinarie. Tra queste, le prestazioni urgenti e quelle rese tramite il Servizio sanitario nazionale seguono un regime diverso dalle cure private facoltative, come si vedrà.

SPORT, CORSI E TEMPO LIBERO

L'iscrizione a un'attività sportiva o a un corso, l'attrezzatura dedicata, i centri estivi e i viaggi non rientrano nella gestione quotidiana e sono straordinari: essendo però frutto di scelte educative, richiedono di norma il consenso di entrambi i genitori.

Il previo accordo tra i genitori

Per una parte delle spese straordinarie non basta documentarle: occorre il consenso preventivo dell'altro genitore. È il punto in cui la materia economica incontra la responsabilità genitoriale.

IL FONDAMENTO DEL CONSENSO

Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono assunte da entrambi i genitori. Molte spese straordinarie — quelle che esprimono una scelta educativa, sportiva o di studio — presuppongono perciò un accordo preventivo: nessuno dei due può impegnare l'altro in un esborso rilevante senza averlo condiviso.

SPESE CON E SENZA ACCORDO

I protocolli distinguono due gruppi. Alcune spese, per necessità o urgenza, non richiedono il consenso preventivo e vanno comunque rimborsate; altre, facoltative, lo richiedono. La distinzione è illustrata nella parte dedicata ai protocolli.

COME SI ESPRIME, E I SUOI LIMITI

Il genitore che intende sostenere una spesa soggetta ad accordo informa l'altro e ne raccoglie il consenso, in forma preferibilmente scritta. Il consenso, però, non può essere negato in modo pretestuoso: se la spesa risponde a un reale interesse del figlio, il rifiuto ingiustificato non impedisce, di regola, il diritto al rimborso. I protocolli disciplinano modalità e termini della comunicazione, che variano da un foro all'altro.

NORMA DI RIFERIMENTO

Art. 337-ter del codice civile (esercizio della responsabilità genitoriale e assunzione condivisa delle decisioni di maggiore interesse per i figli).

PARTE TERZA

I protocolli dei tribunali

Studio Legale Giammatteo

La funzione dei protocolli

Poiché la legge tace sulla nozione, la certezza è stata costruita dal basso: dai protocolli dei tribunali e dalle linee guida forensi.

CHE COSA SONO

I protocolli d'intesa in materia di spese straordinarie, adottati da numerosi tribunali, e le linee guida elaborate in sede forense — tra cui quelle del Consiglio Nazionale Forense — sono strumenti condivisi che elencano le voci di spesa, le qualificano come ordinarie o straordinarie e stabiliscono quali richiedano il previo accordo. Nascono con una finalità pratica: uniformare i criteri, ridurre il contenzioso e offrire ai genitori un riferimento certo.

IL LORO VALORE

I protocolli non hanno forza di legge, ma orientano la prassi e sono spesso richiamati nei provvedimenti e recepiti negli accordi tra i genitori. Una volta richiamati nel titolo, la loro disciplina diventa il parametro concreto per stabilire chi paga cosa.

LE DIFFERENZE TRA I FORI

Non esiste un protocollo unico. I diversi tribunali presentano elenchi e regole in larga parte convergenti, ma con differenze su singole voci, sulle modalità del consenso e sui termini del rimborso. Per questo, nel caso concreto, occorre sempre verificare il protocollo del foro competente e, se richiamato, quello indicato nel provvedimento.

Le spese senza previo accordo

Un primo gruppo di spese straordinarie, per necessità o urgenza, va sostenuto e rimborsato senza bisogno di un consenso preventivo.

L'AREA SANITARIA

Vi rientrano, secondo l'impostazione condivisa, le spese mediche urgenti, i farmaci prescritti, gli interventi indifferibili, le prestazioni specialistiche rese tramite il Servizio sanitario nazionale e le protesi. La ragione è evidente: la tutela della salute del figlio non può essere subordinata a una trattativa.

L'AREA SCOLASTICA OBBLIGATORIA

Vi rientrano i libri di testo e le spese scolastiche obbligatorie, come le tasse d'iscrizione e i contributi previsti per la frequenza. Trattandosi di oneri necessari e non discrezionali, non dipendono dal consenso dell'altro genitore.

ALCUNE SPESE CONNESSE

Alcuni protocolli collocano tra le spese non subordinate al consenso anche voci accessorie e necessarie, come il bollo e l'assicurazione del mezzo di trasporto, quando il mezzo sia stato acquistato con l'accordo di entrambi. Anche qui, il carattere necessario prevale sulla discrezionalità.

NEI PROTOCOLLI

L'elenco preciso varia da un tribunale all'altro. Le voci qui indicate riflettono l'impostazione più diffusa nelle linee guida forensi e nei protocolli d'intesa; nel caso concreto va consultato il protocollo applicabile.

Le spese con previo accordo

Un secondo gruppo, più ampio, comprende le spese facoltative: rispondono a scelte educative e richiedono perciò il consenso preventivo di entrambi i genitori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Vi rientrano le rette di scuole private e le spese universitarie, le ripetizioni e il sostegno allo studio, i corsi di lingua, il conservatorio, i viaggi d'istruzione. Sono scelte che incidono sul percorso formativo del figlio e che, come tali, vanno condivise.

SPORT, ATTIVITÀ RICREATIVE E ARTISTICHE

Vi rientrano l'iscrizione ad attività sportive, ricreative e artistiche, l'attrezzatura relativa, le spese agonistiche, i centri estivi e le attività parascolastiche. Espressione di scelte educative e ricreative, presuppongono l'accordo.

CURE FACOLTATIVE E SPESE VOLUTTUARIE

Vi rientrano le cure medico-sanitarie non erogate dal Servizio sanitario nazionale, l'odontoiatria e l'ortodonzia private, la psicoterapia, nonché le spese per celebrazioni e festeggiamenti e per l'acquisto di mezzi di trasporto. Trattandosi di scelte discrezionali, richiedono il consenso preventivo.

NEI PROTOCOLLI

Anche in questo gruppo la classificazione delle singole voci può differire tra i fori. È il protocollo richiamato nel provvedimento, o quello del foro competente, a fare testo.

Documentazione, richiesta e rimborso

Il diritto al rimborso si esercita seguendo regole di forma e di tempo che i protocolli precisano. Rispettarle evita gran parte delle contestazioni.

LA DOCUMENTAZIONE

La spesa va sempre documentata con il relativo giustificativo. Senza prova dell'esborso e della sua riferibilità al figlio, il rimborso può essere legittimamente rifiutato. La conservazione ordinata delle ricevute è, in concreto, la migliore tutela.

LA RICHIESTA E I TERMINI

Il rimborso si chiede all'altro genitore, di regola per iscritto, allegando la documentazione. I protocolli fissano i termini: comunemente il pagamento è dovuto entro un certo numero di giorni dalla richiesta, salvo dissenso motivato da manifestare entro un termine più breve. I giorni concreti variano da un protocollo all'altro e vanno verificati.

IL DISSENSO

Il genitore che contesta la spesa deve farlo in modo tempestivo e motivato. Un dissenso generico o pretestuoso non sospende, di regola, l'obbligo di rimborso quando la spesa sia dovuta e documentata.

PARTE QUARTA

La gestione e la tutela

Studio Legale Giammatteo

L'indicazione nel provvedimento

La miglior difesa contro il conflitto è una regolamentazione chiara, scritta al momento giusto. Qui si gioca la partita.

CHE COSA DEVE CONTENERE

Il provvedimento del giudice, o l'accordo tra i genitori, dovrebbe indicare in modo specifico quali spese sono considerate straordinarie, la percentuale di ripartizione tra i genitori, quali richiedono il previo accordo e con quali modalità, i termini per la richiesta e per il rimborso. Il rinvio a un protocollo determinato completa la disciplina ed evita incertezze.

L'ESIGENZA DI SPECIFICITÀ

La riforma del processo di famiglia ha rafforzato l'esigenza che questi profili siano definiti con precisione già nel titolo, così da ridurre il contenzioso successivo. Una clausola dettagliata, che elenchi le voci e fissi le regole, vale più di qualunque rimedio azionabile dopo.

NORMA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie).

La ripartizione tra i genitori

Individuata la spesa, resta da stabilire in che misura ciascun genitore vi concorre.

LA REGOLA TENDENZIALE

In assenza di diversa previsione, le spese straordinarie si ripartiscono tra i genitori in parti uguali. È la soluzione più frequente e la più semplice da gestire.

LA PROPORZIONE ALLE SOSTANZE

La parità non è però un dogma. Poiché il concorso al mantenimento è dovuto in proporzione alle rispettive sostanze, il giudice può stabilire una ripartizione diversa — ad esempio in quote differenziate — quando le condizioni economiche dei genitori siano marcatamente diseguali. La quota di ciascuno va allora indicata nel titolo.

NORMA DI RIFERIMENTO

Art. 316-bis del codice civile (concorso nel mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e capacità).

Il recupero delle somme

Quando il rimborso non arriva, l'ordinamento offre strumenti di tutela, sul piano esecutivo e su quello penale.

GLI STRUMENTI CIVILI

Il provvedimento del giudice e l'accordo omologato o consacrato nel titolo consentono l'esecuzione forzata per le somme dovute. Tra gli strumenti di tutela del creditore rientra il pagamento diretto da parte di un terzo — tipicamente il datore di lavoro dell'obbligato — previsto, per la separazione, dall'art. 156 del codice civile e, per il divorzio, dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Sono inoltre esperibili il sequestro dei beni dell'obbligato e gli altri mezzi di esecuzione. La riforma del 2022 ha rafforzato queste tutele.

IL PROFILO PENALE

Il mancato rispetto degli obblighi economici stabiliti in sede di separazione o di divorzio può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570-bis del codice penale. È uno strumento ulteriore, che si affianca a quelli civili.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 156 del codice civile; art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898; art. 570-bis del codice penale.

Indicazioni pratiche

La materia si governa con l'ordine e la prevenzione, più che con la lite. Alcune indicazioni valgono per entrambi i genitori.

REGOLARE TUTTO ALL'ORIGINE

Al momento dell'accordo o del provvedimento, conviene definire con precisione le voci straordinarie, la percentuale di ripartizione, le spese soggette ad accordo e i termini di rimborso, richiamando un protocollo determinato. È l'investimento che rende inutili, in seguito, quasi tutte le contestazioni.

DOCUMENTARE E COMUNICARE PER ISCRITTO

Conservare ogni giustificativo, richiedere il consenso preventivo per iscritto quando è dovuto, formulare per iscritto le richieste di rimborso: la forma scritta è la prova che decide l'esito di ogni discussione.

TENERE AL CENTRO IL FIGLIO

Il metro di ogni decisione resta l'interesse del figlio. Negare un consenso dovuto o pretendere un rimborso non spettante sposta il conflitto sul terreno sbagliato. Nel dubbio sulla qualificazione o sulla ripartizione di una spesa, conviene rivolgersi al legale prima che la questione si irrigidisca.

L'autore

L'Avv. Gianluca Giammatteo, del Foro di Isernia, è Patrocinante in Cassazione. Lo Studio Legale Giammatteo, con sede in Venafro (IS), assiste privati in materia di diritto di famiglia, seguendo separazioni, divorzi e procedimenti relativi ai figli in ogni fase, dalla definizione degli accordi alla tutela dei diritti economici.

In materia di mantenimento e di spese straordinarie, lo Studio cura la redazione di clausole chiare e complete, l'assistenza nella gestione dei rapporti tra i genitori e, quando necessario, le azioni per il recupero delle somme dovute.

www.giammatteo.it – Via Nicandro Iosso n. 6, 86079 Venafro (IS)

Nota e riferimenti

Il presente testo ha finalità informativa e formativa. Le indicazioni relative ai protocolli hanno carattere generale e descrivono l'impostazione più diffusa: il contenuto varia da un foro all'altro e va verificato nel protocollo in concreto applicabile e in quello eventualmente richiamato nel provvedimento. Le disposizioni sono aggiornate al mese di luglio 2026 e vanno verificate nella versione vigente prima di ogni impiego in atti giudiziari.

COSTITUZIONE E CODICE CIVILE

Art. 30 della Costituzione. Codice civile: artt. 147, 148, 315-bis, 316-bis (doveri verso i figli, diritti del figlio, concorso nel mantenimento); art. 337-ter (provvedimenti riguardo ai figli e criteri di determinazione del contributo); artt. 337-quater e 337-quinquies (affidamento e revisione delle disposizioni); art. 156 (pagamento diretto da parte di terzi nella separazione).

CODICE PENALE, LEGGI E RIFORMA

Codice penale: art. 570-bis (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 8 (garanzie e pagamento diretto nel divorzio). Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie).

PROTOCOLLI E LINEE GUIDA

Linee guida in materia di spese straordinarie elaborate in sede forense, tra cui quelle del Consiglio Nazionale Forense, e protocolli d'intesa adottati dai tribunali. Il protocollo applicabile va individuato in relazione al foro competente e all'eventuale richiamo contenuto nel provvedimento o nell'accordo.